

Sentenza n. 2988/2018 pubbl. il 13/06/2018  
RG n. 31815/2016

RG n. 31815/16



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione 1<sup>a</sup> Civile

Oggi 13 giugno 2018, alle ore 9.50, all'ora stabilita, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi:  
per parte attrice [REDACTED] sost. [REDACTED]  
per parte convenuta l'avv. Trenti.

Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa  
ex art. 281 sexies c.p.c.

L'avv. [REDACTED] richiama le difese formulate ed insiste per le conclusioni rassegnate.

L'avv. Trenti si riporta agli atti di causa e precisa come in comparsa. Deposita nota spese.

Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula,  
previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.

Il Giudice  
Luca Martinat

Terminata la camera di consiglio, alle ore 11.40 viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa  
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza,  
assenti i procuratori delle parti, come segue:



REPUBBLICA ITALIANA

pagina 1 di 7

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NIS CA 3 Serial#: 298806ce7b88e4986565246cc037696f3





Sentenza n. 2988/2018 pubbl. il 13/06/2018  
RG n. 31815/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat  
nella causa di cui al RG n. 31815/16

avente ad oggetto: rapporti bancari, conto corrente  
promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]), rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED];

attore

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Trenti e Michela Boccardo;

convenuta

all'udienza di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. delli 13.06.2018,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con il quale [REDACTED] citava in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. esponendo: 1) di aver acceso un conto corrente presso la Banca convenuta, ora chiuso; 2) di aver constatato l'applicazione di tassi di interessi usurari, di indebito anatocismo, di giorni di valuta non pattuiti e di tassi ultralegali, ragion per cui domanda la restituzione di quanto illegittimamente versato, oltre che il risarcimento del danno, patrimoniale e non;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui Intesa Sanpaolo s.p.a. contestava la fondatezza dell'avversaria domanda, eccependo l'inconsistenza della documentazione prodotta (mancando gli estratti conto e gli scalari), la prescrizione parziale dell'avversaria pretesa, la puntuale previsione di ogni condizione del contratto (stipulato nel 2002), l'infondatezza nel merito di tutte le censure svolte;

**RILEVATO**

pagina 2 di 7

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dca7b58e4956a6246cd37609c3





Sentenza n. 2988/2018 pubbl. il 13/06/2018  
RG n. 31815/2016

- che, quindi, il Giudice con ordinanza 15.03.2018 non ammetteva le istanze di prove avanzata da parte attrice ritenendo la causa matura per la decisione;
- che, infine, all'udienza del 28.03.2018 il Giudice invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ex art. 281 *sexies* c.p.c.;

#### RITENUTO

- che le doglianze tutte su cui è fondata la domanda attorea sono infondate e come tali vanno disattese, non avendo parte attrice (che pur ne era onerata) prodotto in giudizio gli estratti conto necessari per la verifica della fondatezza o meno delle proprie censure, essendo stati prodotti (peraltro dalla Banca) solamente i contratti ed i fogli di sintesi, ma non gli estratti conto, ovvero l'unica documentazione da cui è possibile trarre la prova dell'applicazione da parte della Banca di costi, commissioni o interessi illegittimi;
- che al riguardo va precisato che in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di *causa debendi* ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 3, n. 7501 del 14/05/2012, secondo cui "*chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'«accipiens» l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta*");
- che, pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute, ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto;
- che, di conseguenza, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle" e quindi della loro applicazione concreta;
- che, peraltro, per completezza va detto che la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorché lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo;
- che, di recente, la Corte di Cassazione – in fattispecie analoga a quella in esame – ha argomentato come segue: "*Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito*

pagina 3 di 7

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcdf7b58e496552463dc37609d3





Sentenza n. 2988/2018 pubbl. il 13/06/2018  
RG n. 31815/2016

*negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (omissis...) In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.... In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda... Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte" (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201);*

che, inoltre, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che "nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)": (Cass. Sez. 1, n. 20693 del 13/10/2016; nello stesso senso Trib. Napoli, sez. 11,

pagina 4 di 7

Firmato Dal: MARTINAT LUCA Emesso Dal: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29084ecf7588498565246cd37690c63





## Sentenza n. 2988/2018 pubbl. il 13/06/2018 RG n. 31815/2016

11/06/2015, n. 8647; Trib. Vicenza, ord. 28/01/2016 in Redazione Giuffrè 2016, Trib. Ferrara, 30/10/2015, n. 927 in Redazione Giuffrè 2015; Trib. Modena 16 marzo 2016 in www.ilcaso.it e Trib. Livorno, 12/02/2016, n. 182 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale di Cosenza, 16 febbraio 2017, n. 332; Tribunale di Prato, sentenza 21 giugno 2016, n. 713 in Leggi d'Italia; Tribunale di Taranto, 15 settembre 2015 e App. Napoli 3225/ 15 in www.ilcaso.it; Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233, in www.expartecreditoris.it; Tribunale di Cagliari 20 maggio 2015; Tribunale Modena, sez. I, 07/03/2017, n. 391; Tribunale Milano, sez. VI, 24/03/2016, n. 3794), neppure rilevando il principio della vicinanza della prova al fine di una diversa conclusione;

- che, infatti, *"non può aderirsi all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, doveva essere la Banca a fornire la documentazione che la cliente non aveva avuto cura di conservare. Infatti, il richiamato principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"* (Cass. Civ., sez. VI, 12/09/2016, n. 17923);
- che, quindi, anche recentemente, è stato condivisibilmente affermato che *"nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza della causa debendi"* (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998 n. 2334; Cass. 28 luglio 1997 n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995 n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012 n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010 n. 22872). Ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione". La Corte conclude sancendo il seguente principio di diritto *"In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione"* (Cass. Civ., Sez. I, n. 24948/2017; Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 132 del 17 gennaio 2018);
- che nella fattispecie in esame, quindi, parte attrice non ha assolto agli oneri probatori su di lei gravanti non avendo prodotto la documentazione contabile necessaria per i conteggi né avendo richiesto ex art. 210 c.p.c. la produzione degli stessi da parte della Banca, posto che con la memoria n. 1, nelle

pagina 5 di 7

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 2808dc87188e4865e246ca3769d3





Sentenza n. 2988/2018 pubbl. il 13/06/2018  
RG n. 31815/2016

conclusioni "meglio precisate" è scomparsa qualunque richiesta istruttoria siffatta (neppure avanzata in memoria n. 2), avendo anzi la difesa attorea a pag. 2 della memoria n. 1, in esplicita replica all'eccezione di carenza documentale formulata da parte convenuta, rilevato di poter "integrare la propria produzione documentale fino alle memorie ex art. 183 VI° c.p.c.", cosa poi non avvenuta;

- che, peraltro, va detto che nella fattispecie in esame un eventuale ordine di esibizione ritualmente e tempestivamente proposto non avrebbe comunque potuto essere accolto per il dirimente motivo per cui parte attrice era in realtà già in possesso delle documentazione richiesta prima dell'instaurazione di questo giudizio, come emerge in modo inequivoco dalla Ctp dalla stessa commissionata, elaborato da cui è facile trarre l'informazione per cui il perito ha svolto i propri conteggi sulla base degli estratti conto completi dall'inizio alla fine del rapporto (pag. 3 della Ctp);
- che, dunque, evidentemente parte attrice non aveva certamente il diritto di chiedere in questa sede processuale alla Banca la produzione di documentazione di cui era già perfettamente in possesso (tale richiesta, in effetti, sarebbe da considerare abusiva e contraria a buona fede), tanto da aver potuto svolgere una completa Ctp allegata a supporto della domanda sin dall'atto di citazione;
- che, dunque, le domande attoree tutte non possono essere accolte per difetto di prova posto che è risultato impossibile disporre Ctu tecnica volta ad appurare la fondatezza delle doglianze svolte;
- che, per completezza, va ancora precisato che se parte attrice era in possesso dei documenti necessari per procedere ai conteggi, tanto che il suo consulente di parte aveva potuto redigere una Ctp completa, tuttavia la documentazione contabile allegata alla suddetta Ctp non può essere utilizzata in sede giudiziale in quanto non è costituita dalla documentazione formata dalla Banca, ma esclusivamente da rielaborazioni compiute dallo stesso consulente di parte, in assenza di qualsivoglia contraddittorio, circostanza che ne impedisce l'utilizzabilità in sede giudiziale;
- che, infine, sempre per completezza (per quanto la circostanza sia sostanzialmente irrilevante per assenza degli estratti conto da cui trarre le concrete applicazioni) va detto che il contratto originario prevedeva per iscritto tutte le condizioni contestate da parte attrice (tassi di interessi ultralegali; CMS su criteri certi: Tribunale Torino, sez. VI, 17/02/2016, Tribunale Brescia, 03/11/2017, n. 3161, avendo poi la CMS una sua giustificazione causale nella funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione; pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi anatocistici, clausola da ritenere perfettamente lecita posto che il contratto è successivo alla delibera Cicr del 2000 che aveva legittimato una suddetta capitalizzazione) e lo stesso vale per tutti i contratti e altre modificazioni successivamente intervenuti (come desumibile dalla documentazione prodotta da parte convenuta con la memoria n. 2);
- che, alla luce di quanto precede, anche la domanda di usura soggettiva non può che essere rigettata stante la mancanza di documentazione contabile, e lo stesso vale per la domanda di risarcimento del

pagina 6 di 7

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 29086def7b884985a5246cd37609c43





Sentenza n. 2988/2018 pubbl. il 13/06/2018  
RG n. 31815/2016

- danno formulata, domanda il cui accoglimento presupponeva la prova di condotte illegittime imputabili alla Banca, prova nel caso di specie assente;
- che, pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata in quanto infondata, con conseguente assorbimento di ogni altra eccezione formulata da parte convenuta (prescrizione ...) per il principio della decisione in forza della ragione più liquida, senza necessità (o meglio senza la concreta possibilità) di disporre di Ctu, stante la carenza documentale imputabile a parte attrice;
  - che, infatti, *"la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"* (Cass. civ., Sez. VI, 08/02/2011, n. 3130), come avvenuto nella fattispecie con riferimento a tutte le doglianze di merito avanzate nel presente giudizio da parte attrice;
  - che, infine, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo ex Dm n. 55/2014, seguono la complessiva soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina generale (valore indeterminabile, complessità bassa), con liquidazione pari ai parametri medi;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino,  
in composizione monocratica,  
definitivamente pronunciando,  
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,  
nel contraddittorio delle parti,

Rigetta le domande tutte formulate da [REDACTED]

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite di questo giudizio a favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., spese che si liquidano in € 7.254,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.

Così deciso in Torino il 13.06.2018.

Il Giudice  
Luca Martinat

pagina 7 di 7



Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2609dcdf7b6e4965e5246cd3769e43